

**TREMONTI QUATER CAMPIONARI INNOVATIVI E PROTOTIPI:
anticipo della scadenza e nuova Circolare esplicativa 57/E.**

di Andrea Giardini

**Per procedere con l'acquisto dell'utility AGEVOLAZIONE CRT 1.0
(comprendente bozza relazione + software excel + istruzioni)
[clicca qui](#)
poi su "aggiungi al carrello"
Il prezzo è di 36 euro IVA compresa**

Relativamente all'agevolazione denominata Tremonti – quater istituita dall'art.4, DL 25 marzo 2010, n. 40 (Detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari) si espongono le rilevanti novità intervenute negli ultimi giorni:

- il **Provvedimento del 9 dicembre del direttore dell'Agencia delle Entrate**, con cui si modificano i termini di invio della domanda;
- la **Circolare dell'Agencia delle Entrate del 14 dicembre 2010**, con la quale si approfondiscono sia gli aspetti legati al provvedimento di cui sopra, sia soprattutto alcune modifiche che sono state apportate al decreto con la legge di conversione L. 22 maggio 2010, n.73.

Vediamo nel dettaglio le due novità.

A. PROVVEDIMENTO DEL 9 DICEMBRE 2010.

Con **Provvedimento del 9 dicembre¹** del direttore dell'Agencia delle Entrate **il termine di chiusura dell'invio telematico del modello CRT**, inizialmente previsto al 20 gennaio 2011, **viene anticipato al 31 dicembre 2010**.

L'anticipo della scadenza fa seguito alla **Comunicazione della Commissione europea**, resa nota il 2 dicembre 2010, **che prevede che il regime di aiuto temporaneo di importo limitato** (quale è quello previsto dalla Tremonti – quater) **possa essere concesso entro il 31 dicembre 2011² a condizione che i destinatari abbiano presentato alle autorità competenti la relativa domanda entro il 31 dicembre 2010.**

Per poter accedere alla detassazione le imprese interessate dovranno quindi presentare la comunicazione (modello CRT) contenente i dati degli investimenti effettuati **inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010.**

¹ L'Agencia ha così modificato il precedente Provvedimento del **10 settembre 2010**, con il quale era stato fissato al 20 gennaio 2011 il termine ultimo per la presentazione del modello CRT.

² L'aiuto sarà infatti fruibile a giugno 2011, al momento del pagamento del saldo delle imposte sui redditi.

B. CIRCOLARE 57/E DEL 14/12/2010

Con la **Circolare 57/E del 14 dicembre 2010** si affrontano i seguenti temi, rinviando per tutto quanto non compreso nella stessa alla precedente **CM 22/E del 29 aprile 2010** che rimane dunque valida:

1. SOGGETTI BENEFICIARI: la legge di conversione ha esteso l'agevolazione alle imprese che svolgono, anche in modo non prevalente, attività classificabili Ateco 2007³:

- nella **divisione 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili)**,
- nella **sottocategoria 32.99.20**, limitatamente alla sola **“fabbricazione di bottoni”** (bottoni, bottoni automatici, bottoni a pressione), con espressa esclusione dall'agevolazione per le altre attività produttive classificabili nella sottocategoria 32.99.20: sono, quindi, escluse la fabbricazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio o bastoni-sedile, chiusure lampo, parrucche, barbe e sopracciglia finte, pur comprese in tale sottocategoria.

2. INVESTIMENTI NELLA UE: gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo sono agevolabili se le attività sono finalizzate alla realizzazione di campionari nell'Unione europea.

Tale limite territoriale vale solo per la fase di realizzazione del campionario, non vale quindi per le precedenti fasi di ricerca/ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi⁴.

La fase di realizzazione del campionario⁵, quindi, deve essere effettuata in luoghi situati nella UE, e questo sia se il beneficiario realizza in proprio il campionario, sia se commissiona tale fase a terzi; in questa seconda ipotesi, la condizione si intende rispettata nella misura in cui il soggetto, cui la realizzazione del campionario è commissionata, svolga la suddetta fase in strutture localizzate nell'Unione europea, non rilevando quindi la residenza fiscale dello stesso.

La condizione territoriale varia poi per:

- **i soggetti originariamente ammessi (divisioni 13 e 14 tabella ATECO 2007)**, per i quali **la limitazione territoriale vale per gli investimenti effettuati a decorrere dal 26 maggio 2010**, data di entrata in vigore della legge di conversione
- **i soggetti cui l'agevolazione è stata estesa dalla legge di conversione (divisione 15 e sottocategoria 32.99.20 “fabbricazione di bottoni” tabella ATECO 2007)** la limitazione territoriale vale per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2009**.

³ Originariamente erano ammesse solo le divisioni **13 (industrie tessili)**, **14 (confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia)**.

⁴ Il riferimento è alla **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009**.

⁵ Ricordiamo che mentre l'ideazione estetica e la realizzazione dei prototipi sono sempre ammissibili, questa fase è ammessa solo se le attività in questione (preparazione del campionario o delle collezioni; promozione del campionario; gestione del magazzino campioni) sono collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo, modificato o sostanzialmente migliorato, in sostanza solo se c'è una innovazione tecnica (non sono ammissibili le innovazioni di processo e le innovazioni organizzative)

In sintesi:

FASI (Rif. Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009)	Luogo di svolgimento fase (sia realizzazione in proprio, sia realizzazione commissionata a terzi)	
	UE	Non UE
	Ricerca e ideazione estetica	Agevolabile
Realizzazione prototipi		
Realizzazione campionario	Non agevolabile <ul style="list-style-type: none"> ● dal 26/05/2010: soggetti appartenenti alle div. Ateco 13 e 14 ● dal 01/01/2010: soggetti appartenenti alla div. Ateco 15 e sott. 32.99.20 	

3. nuovo quadro di riferimento comunitario: il riferimento in materia di aiuti NON è agli aiuti *de minimis*⁶, ma agli “aiuti di importo limitato”, ex art.3 DPCM 3 giugno 2009⁷.

Tali aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2011, nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 2 dicembre 2010 (essenzialmente la condizione è che la domanda sia presentata entro il 31/12/2010).

3.1 Termine di effettuazione degli investimenti sono agevolabili gli investimenti⁸ fatti “nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010”, ciò vuol dire che per:

- soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, gli investimenti fatti nel 2010:
- soggetti con periodo di imposta “a cavallo” dopo il 31/12/2010, gli investimenti fatti fino alla chiusura del periodo di imposta in corso a quest’ultima data, che però sono agevolabili subordinatamente al recepimento nell’ordinamento interno della nuova Comunicazione e all’autorizzazione della Commissione europea.

⁶ Regolamento (CE) n. 1998/2006 (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli “aiuti di importanza minore”)

⁷ Tale DPCM definisce le condizioni di applicazione della Comunicazione 25 gennaio 2009 con cui la Commissione europea, al fine di porre rimedio alle difficoltà provocate dalla crisi, ha concesso agli Stati membri la possibilità di accordare particolari categorie di “aiuti temporanei”, tra cui anche la categoria degli “aiuti di importo limitato” oggetto dell’articolo 3 del DPCM

⁸ I relativi costi sono imputati applicando le regole generali sulla competenza ex art.109, co.1 e 2 TUIR, già richiamate nella circolare n. 22/E del 2010 (par. 2.2.).

La nuova Comunicazione resa nota il 2 dicembre 2010 stabilisce al 31 dicembre 2011 il termine ultimo di concessione degli aiuti di importo limitato.

3.2 Stato di difficoltà: gli aiuti di importo limitato possono essere concessi solo se le imprese beneficiarie non siano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 .

Sono da considerarsi in difficoltà:

- a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»;
- b) le PMI che soddisfano le condizioni ex art. 1, par.7, Reg.(CE) n. 800/2008.

3.3 Aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare: le imprese beneficiarie non devono rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea.

Si precisa che **il riferimento è a qualsiasi decisione di recupero adottata dalla Commissione europea**⁹.

3.4 Limite complessivo di 500.000 euro e cumulo con altri aiuti:

Per la cumulabilità degli aiuti, vale quanto segue:

- il regime di “*aiuti di importo limitato*” ex art. 3 DPCM, non è cumulabile con gli aiuti “*de minimis*” ex Reg.(CE) 1998/2006 aventi per oggetto i medesimi costi ammissibili;
- il limite di cumulo di 500.000 euro di aiuti ricevuti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010,¹⁰ comprende sia gli aiuti “*de minimis*”, sia gli “*aiuti di importo limitato*”, quindi l’agevolazione potrà essere pari a 500.000 euro solo se l’impresa richiedente non abbia beneficiato nel periodo di riferimento 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, né di aiuti “*de minimis*”, né di “*aiuti di importo limitato*”;
- l’agevolazione è cumulabile con altre misure di favore di carattere generale, non costituenti “aiuti di Stato” in base alla disciplina dell’Unione europea in materia, salvo disposizioni diverse, di competenza degli organi eroganti;
- l’agevolazione non è cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate ex art.1, co 271 – 279, L.296/2006, in riferimento ai medesimi costi ammissibili.

Al fine dell’applicazione del limite, va quantificata l’“equivalente sovvenzione” del beneficio economico corrispondente all’aiuto concesso, al lordo, cioè senza dedurre imposte o altri oneri eventualmente applicabili all’aiuto.

⁹ Il DPCM del 23 maggio 2007 prevede all’art. 4, c. 1, lett. a) e d), un elenco di aiuti giudicati illegali o incompatibili con decisioni della Commissione europea con conseguente ordine di recupero.

¹⁰ Per i soggetti con periodo di imposta “a cavallo”, il limite di cumulo di 500.000 euro va riferito al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011.

Per i **soggetti con periodo di imposta “a cavallo”** che intendano avvalersi dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2011, il limite di 500.000 euro è riferito al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011.

4. PROCEDURA:

4.1 Dichiarazioni dei soggetti interessati

I soggetti interessati presentano la comunicazione (modello CRT) insieme alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000, in cui attestano:

- che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008;
- che non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ;
- di beneficiare dell’agevolazione nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato sommando gli aiuti di importo limitato ex art. 3 DPCM 3 giugno 2009 e gli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 .

4.2 Agevolazione spettante: nel caso in cui le richieste totali superino lo stanziamento complessivo, l’Agenzia delle entrate:

- ripartirà pro-quota l’agevolazione teoricamente spettante (cioè l’importo indicato nella colonna 2 del quadro A, rigo A1, nel rispetto del limite di 500.000 euro)¹¹;
- comunicherà ai soggetti interessati la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante, mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per i soggetti con periodo di imposta “a cavallo”, la deduzione dal reddito d’impresa dell’importo corrispondente agli investimenti agevolabili effettuati nel 2011 è subordinata al recepimento nell’ordinamento interno della nuova Comunicazione e all’autorizzazione della Commissione europea.

Tale precisazione vale anche nel caso in cui la deduzione, concorrendo a determinare una perdita riportabile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, comporti un risparmio di imposta in un periodo di imposta successivo.

4.3 Nuovo termine di presentazione della comunicazione: la nuova Comunicazione della Commissione europea del 2 dicembre 2010, prevede che il regime di aiuto temporaneo di importo limitato possa essere concesso entro il 31 dicembre 2011, a condizione la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2010: ciò comporta che **al fine di non perdere l’agevolazione, la**

¹¹ Si precisa che, dato il limite massimo di 500.000 euro, la parte eccedente tale limite eventualmente ed erroneamente indicata nel modello CRT non sarà computata nel calcolo pro-quota in relazione alle risorse disponibili.

comunicazione (modello CRT) dovrà essere presentata all'Agenzia delle entrate inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010 (e non più entro il 20 gennaio 2011)¹².

5. ALTRO: l'agevolazione Tremonti – quater, per i settori interessati, ricalca il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art.1, co. 280 – 283, L.296/2006, (legge finanziaria 2007)¹³; per tale motivo quindi vale anche per questa agevolazione il discorso che i soggetti residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti possono fruire dell'agevolazione per le attività di ricerca svolte in base a contratti stipulati con imprese residenti o localizzate sia negli Stati UE, sia negli Stati aderenti all'accordo SEE, sia in Stati o territori inclusi nella lista ex DM Finanze 4 settembre 1996.

17 dicembre 2010
Andrea Giardini

***Per procedere con l'acquisto dell'utility AGEVOLAZIONE CRT 1.0
(comprendente bozza relazione + software excel + istruzioni)***

[clicca qui](#)

poi su "aggiungi al carrello"

Il prezzo è di 36 euro IVA compresa

¹² L'Agenzia delle entrate si è comunque attivata presso l'amministrazione competente per richiedere una proroga del termine di presentazione delle domande.

¹³ Tanto che si fa espresso rinvio alla circolare 46856 del MSE, emanata in applicazione del suddetto credito di imposta, al fine di circoscrivere l'ambito oggettivo delle attività di ricerca ammissibili.